

# Federazione Esercizi Farmaceutici



## STATUTO

**F.E.F.**  
**Federazione degli Esercizi Farmaceutici**

**Art. 1**

E' costituita su iniziativa del Movimento Nazionale Liberi Farmacisti l'Associazione dei farmacisti titolari di esercizio farmaceutico denominata **Federazione degli Esercizi Farmaceutici**.

La Federazione degli esercizi farmaceutici unisce e rappresenta i farmacisti titolari d'impresе che operano nel settore del commercio all'ingrosso e/o al minuto dei farmaci o che svolgono attività professionali autonome di consulenza.

Le imprese possono essere organizzate sia come ditte individuali o società, purché la titolarità o la gestione professionale venga espletata da un **Farmacista iscritto all'Ordine dei farmacisti nonché regolarmente iscritto al Movimento Nazionale Liberi Farmacisti**.

**Art. 2**

L'Associazione ha la sua sede nazionale in Milano in via Vittoria Colonna 53 , fatto salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo. E' strutturata perifericamente in Sedi Regionali.

**Art. 3**

La durata dell'Associazione è illimitata fatto salvo quanto previsto agli art.li 11 e 25

**Art. 4**

L'Associazione è autonoma ed apartitica, rappresenta i Farmacisti aderenti, non persegue scopi di lucro in via principale e si propone di:

- promuovere e tutelare la professione del Farmacista e l'abolizione dei vincoli alla libertà di impresa;
- tutelare in ogni sede i diritti e le legittime aspettative dei farmacisti imprenditori o autonomi operanti nel settore del commercio al minuto e all'ingrosso dei farmaci o che svolgono attività professionali autonome di consulenza o collaborazione farmaceutica presso studi farmaceutici, o presso farmacie;
- promuovere con ogni mezzo lo sviluppo delle Aziende associate anche attraverso la costituzione di gruppi, centri o consorzi orientati all'acquisto di beni e servizi;
- incentivare i contatti con le ditte produttrici al fine di ottenere le migliori condizioni d'acquisto per gli associati;



- favorire i contatti e la collaborazione tra gli associati in funzione dei comuni interessi;
- promuovere la qualificazione e riqualificazione dei Farmacisti aderenti attraverso l'organizzazione e la gestione diretta e/o indiretta di corsi di formazione professionale;
- proporre ai competenti organi legislativi i provvedimenti ritenuti necessari alla promozione e all'attuazione delle iniziative del libero commercio;
- favorire la partecipazione degli iscritti all'elaborazione e all'attuazione della programmazione del commercio di settore a livello territoriale, nonché rappresentarli e sostenerli nei rapporti con gli organi legislativi, governativi, amministrativi e nei confronti degli enti locali;
- svolgere opera di assistenza e tutela anche sindacale, sia collettiva che dei singoli soci;
- diffondere ed illustrare le leggi, i regolamenti, le circolari e quant'altro interessi il settore;
- promuovere e coordinare tutte le iniziative che giovino al potenziamento ed alla valorizzazione della funzione sociale esplicitata dalle Aziende;
- promuovere programmi scientifici, pubblicazioni e convegni riguardanti il settore del commercio sanitario e simili;
- sviluppare la cultura della qualità dei servizi attraverso i più avanzati sistemi per la certificazione;
- sostenere le iniziative che il Movimento Nazionale Liberi Farmacisti vorrà porre in essere al fine di veder riconosciuto il diritto al libero esercizio della professione di farmacista.

## **Art. 5**

Possono essere associati i soggetti di cui all'art. 1.

Il Consiglio Direttivo, accertata la sussistenza dei requisiti all'art. 1, nonché quelli previsti dal regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale dei delegati regionali, delibera a maggioranza relativa sulle domande di ammissione dei nuovi associati che devono essere state presentate preventivamente in forma scritta.

Hanno diritto di voto i soci ordinari di cui all'art. 1.

E' istituito inoltre un albo di soci aderenti in cui possono essere iscritti i soggetti che hanno in corso di realizzazione un'attività di cui all' art.1 nonché i professionisti, società e imprese che intendono collaborare con l'Associazione di cui condividono gli scopi e le finalità.

L'adesione dei soci aderenti è sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo che ne accerta la sussistenza dei requisiti e delibera a maggioranza relativa sulle domande di ammissione preventivamente presentate in forma scritta.

I soci aderenti non hanno diritto di voto.

Le domande d'iscrizione dei soci ordinari e di adesione dei soci aderenti, da inviarsi anche via fax o mail alla sede nazionale, devono indicare la denominazione e la sede dell'Azienda, il proprietario (persona fisica o giuridica), i relativi elementi di identificazione, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio (per i soci ordinari titolari di esercizio farmaceutico) e la certificazione dell'iscrizione all'Ordine dei farmacisti.

I dati potranno essere prodotti anche con autocertificazione.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità o esclusione. La dichiarazione di dimissioni deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto

immediato. Per morosità perde la qualità di socio colui che, nonostante un sollecito scritto, al 31 Maggio risulta ancora in mora nel pagamento della quota sociale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per coloro che:

- a) facciano venir meno i requisiti richiesti all'associato come indicati dall'art. 1;
- b) non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- c) non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote,
- d) non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione;
- e) svolgano attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione;
- f) non ottemperino alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio Sindacale mediante raccomandata inviata al Presidente del Collegio.

#### **Art. 6**

I soggetti associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari, a norma del presente Statuto.

Solo se in regola con il pagamento della quota associativa dovuta, l'Azienda associata ha diritto di partecipare alle Assemblee previste dal presente statuto e di avere, da parte degli organi dell'Associazione, l'assistenza e la tutela prevista dagli scopi sociali.

L'associato, oltre ad essere tenuto all'osservanza scrupolosa e puntuale delle norme del presente Statuto, e del regolamento ha l'obbligo di conformarsi a tutte le delibere, decisioni e disposizioni adottate dagli organi direttivi dell'Associazione, non può compiere atti incompatibili con l'appartenenza ad essa .

#### **Art. 7**

L'appartenenza all'Associazione ha termine:

- 1) per recesso, da esercitarsi entro il 30 giugno di ciascun anno. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- 2) per cessazione definitiva di attività dell'Azienda;
- 3) per esclusione come da art. 5.

#### **Art. 8**

Organi centrali dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea Nazionale dei Delegati regionali;
- 2) il Presidente Nazionale;

- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) il Collegio Sindacale.

Organi periferici

- 1) Assemblea Regionale dei Soci

### **Art. 9**

L'Assemblea Nazionale dei delegati regionali è costituita dai proprietari e/o dai legali rappresentanti delle Aziende associate o dai loro delegati, indicati attraverso elezione dalle Assemblee regionali dei Soci Ordinari nel numero previsto attraverso il seguente rapporto:

- n. 1 rappresentante fino alle prime 5 aziende associate;
- n. 1 rappresentante ogni 5 aziende associate fino a 10;
- n. 1 rappresentante ogni 10 aziende associate fino a 30;
- n. 1 rappresentante ogni 20 aziende associate oltre le 30.

L'Assemblea Nazionale dei delegati regionali è convocata dal Presidente dell'Associazione su decisione del Consiglio Direttivo e ogni qual volta ne sia fatta richiesta da almeno due quinti dei delegati regionali.

L'Assemblea Nazionale dei delegati regionali ordinaria si riunisce annualmente, entro il mese di Giugno, su convocazione del Presidente o di chi, in sua vece, abbia il potere/dovere di convocarla.

L'avviso di convocazione deve essere spedito a mezzo raccomandata o con mezzi che certifichino l'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Essa deve contenere l'ordine del giorno e gli estremi della seconda convocazione, che può essere fissata anche in ora diversa della stessa giornata.. In caso di urgenza è ammessa la convocazione via fax o telematica almeno 72 ore prima dell'adunanza.

### **Art. 10**

L'Assemblea Nazionale dei delegati regionali è validamente costituita con la presenza del cinquanta per cento più uno dei voti complessivi. Il sistema di votazione è quello dell'appello nominale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale dei delegati regionali sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno dei voti dell'Associazione. In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto e del Regolamento sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di tanti delegati regionali che rappresentino almeno la metà dei voti dell'Assemblea Nazionale dei delegati regionali.

In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di tanti delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti dell'Assemblea Nazionale dei delegati regionali.

La delibera relativa all'eventuale scioglimento dell'Associazione è valida solo se approvata almeno da

due terzi dei predetti voti totali.

## **Art. 11**

L'Assemblea Nazionale dei delegati regionali ha le seguenti attribuzioni:

### **In Sede Ordinaria**

- 1) Determina le direttive da seguire per il raggiungimento degli scopi sociali e per la risoluzione dei problemi della categoria;
- 2) Delibera su proposta del Consiglio Direttivo l'importo la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari;
- 3) Delibera sulla relazione annuale;
- 4) Delibera sui bilanci consuntivi e preventivi di esercizio;
- 5) Elegge il Presidente nazionale e i membri elettivi del Consiglio Direttivo secondo le disposizioni del presente statuto;
- 6) Elegge i membri del Collegio Sindacale;
- 7) Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

### **In Sede Straordinaria**

- 1) Delibera in merito alle modifiche del presente Statuto, all'eventuale scioglimento dell'Associazione ed agli adempimenti conseguenti.

## **Art. 12**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Nazionale dei delegati regionali. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile sino a tre volte consecutive.

Il Presidente ha funzioni negoziali e processuali dell'Associazione, svolge funzioni d'indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione, e ne è responsabile, in particolare:

- 1) è il rappresentante legale dell'Associazione;
- 2) sovrintende all'attività degli organi associativi, anche periferici, e ne controlla l'attività;
- 3) promuove e controlla l'attività degli uffici;
- 4) convoca e presiede l'Assemblea Nazionale dei delegati regionali e il Consiglio Direttivo;
- 5) rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio ed ha la firma sociale con facoltà, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, di nominare avvocati e procuratori per singoli atti.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

In caso di "vacatio" della Presidenza, per qualsiasi ragione o causa, il Vice Presidente o, in caso di inadempimento, il Presidente del Collegio Sindacale, convocano, entro sessanta giorni, l'Assemblea Nazionale dei delegati regionali per l'elezione del nuovo Presidente. In via transitoria, e fino alla deliberazione assembleare, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente.

### **Art. 13**

Il Consiglio Direttivo è composto da 8 consiglieri eletti dall' Assemblea Nazionale dei delegati regionali e da due Consiglieri nominati dal Movimento Nazionale Liberi Farmacisti (M.N.L.F.) di cui uno è di diritto il Presidente del M.N.L.F. o suo delegato.

I componenti del Consiglio direttivo così composto, restano in carica tre anni, comunque fino a revoca o decadenza, sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito nomina il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Presiede il Consiglio Direttivo il Presidente Nazionale o in sua assenza, il Vice Presidente.

### **Art. 14**

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno due quinti dei suoi componenti. La convocazione avviene mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza, il termine di cui al comma precedente, può venire ridotto a tre giorni, con avviso a mezzo telex o posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di dimissioni, morte, revoca o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, al suo posto è nominato il primo dei non eletti.

Se il Consigliere dimissionario, morto, revocato o decaduto è tra quelli indicati dal Movimento Nazionale Liberi Farmacisti, la stessa associazione dovrà provvedere entro trenta giorni alla sua sostituzione.

Il nuovo componente, così nominato, resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea dei delegati ed indire nuove elezioni, lo stesso Collegio Sindacale compirà nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

### **Art. 15**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli espressamente riservati all'Assemblea dei delegati dallo Statuto e dalla legge.

Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più Consiglieri per la trattazione di determinati compiti aventi carattere nazionale anche con i relativi poteri di rappresentanza. I quali dovranno relazionare al Presidente Nazionale sull'attività svolta inviandone documentazione

Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più delegati regionali per la trattazione di determinati affari aventi carattere regionale con i relativi poteri di rappresentanza.. I quali dovranno relazionare al Presidente Nazionale sull'attività svolta inviandone documentazione

Le riunioni del Consiglio direttivo possono tenersi anche in videoconferenza.

Il Consiglio Direttivo in particolare svolge i seguenti compiti:

- 1) approva i capitolati d'appalto, i contratti, le costituzioni di società e consorzi, le acquisizioni o cessioni di partecipazione in società o consorzi, le acquisizioni o le alienazioni di attività, immobili e di altri beni;
- 2) può approntare un regolamento per l'esecuzione e l'applicazione dello statuto da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Nazionale dei delegati regionali;
- 3) attua la politica associativa nell'ambito degli indirizzi generali e programmatici deliberati dall'Assemblea Nazionale dei delegati regionali, perseguendo gli scopi sociali;
- 4) designa, tra i soci, i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti, organi e commissioni nazionali, internazionali e regionali in cui è richiesta od opportuna la presenza dell'Associazione stessa;
- 5) esamina ed approva l'importo della quota associativa annuale, sia per i soci ordinari che per i sostenitori, di eventuali contributi straordinari da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'Assemblea Nazionale dei delegati regionali;
- 6) esamina ed approva la relazione generale annuale del Presidente Nazionale, da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'Assemblea Nazionale dei delegati regionali;
- 7) esamina ed approva i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'Assemblea Nazionale dei delegati regionali, unitamente alla relazione illustrativa dei bilanci stessi;

Il Consiglio Direttivo nomina, nel suo seno, un segretario, il quale provvede alla redazione ed alla tenuta del libro dei verbali delle riunioni, verbali che sono sottoscritti dallo stesso segretario e dal Presidente Nazionale.

E' compito del Segretario

- curare il coordinamento e l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale dei delegati regionali;
- curare la tenuta dei libri dell'Associazione (Libro dei Soci, Libro dei verbali delle adunanze e delibere del Consiglio direttivo) e del suo archivio documentale;
- coordinare l'organizzazione degli uffici.

E' compito del Tesoriere:

- sovrintendere alle operazioni economico finanziarie, curando la regolarità e l'aggiornamento delle registrazioni contabili;
- curare la predisposizione dei bilanci e dei rendiconti contabili;
- custodire l'archivio contabile;
- compiere le operazioni bancarie che gli siano state delegate dal Presidente dell'Associazione.

## **Art. 16**

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri eletti dall'Assemblea Nazionale dei delegati regionale e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale elegge nella prima riunione il proprio Presidente.

Spetta al Collegio Sindacale l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi, la presentazione all'Assemblea Nazionale dei delegati regionali di una relazione sui bilanci stessi, nonché la sorveglianza sulle operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, la loro regolarità ed il controllo della contabilità e della relativa documentazione.

Il Collegio Sindacale si esprime in via definitiva sui ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione o espulsione adottati dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio Sindacale si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta uno dei componenti.

Il Collegio Sindacale deve comunque riunirsi almeno una volta ogni trimestre per l'esame dei registri contabili, per l'accertamento della consistenza di cassa e per le verifiche di sua competenza. Per ogni riunione deve essere redatto, a cura del Presidente del Collegio, il relativo verbale.

Il Presidente del Collegio Sindacale partecipa di diritto, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17**

Alle cariche sociali possono accedere soltanto gli associati ordinari. Tutte le cariche sociali hanno durata triennale, salvo i casi di dimissioni o decadenza previsti dal presente Statuto, e sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può però deliberare annualmente la corresponsione di eventuali indennità di carica e rimborso spese. La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione. Ciascun organo associativo competente a conferire le cariche sociali ha la facoltà di revocarle. I componenti del Consiglio Direttivo decadono dall'incarico per il periodo di sua vigenza, in caso di n. 4 assenze consecutive se non giustificate. I componenti decaduti o revocati devono essere subito sostituiti.

#### **Art. 18**

Le votazioni per il conferimento delle cariche sociali o per la revoca si effettuano a scrutinio segreto o palese.

#### **Art. 19**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote e dai contributi versati dalle Aziende associate;
- dagli investimenti mobiliari ed immobiliari che potranno derivare dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- dalle rendite provenienti da eventuali attività dell'Associazione anche patrimoniali;
- da eventuali sponsorizzazioni;
- da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.

E' vietata anche in modo indiretto sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

#### **Art. 20**

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio deve essere predisposto dal Tesoriere, il consuntivo dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e, successivamente, dell'Assemblea Nazionale dei delegati regionali.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere trasmessi al Collegio Sindacale, con la relazione del Tesoriere ed i documenti giustificativi, almeno sessanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea Nazionale dei delegati regionali, che deve discuterne, e devono essere depositati presso la Sede Nazionale almeno venti giorni prima di tale data.

Ogni Socio in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto di prenderne visione.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere inoltre inviati in copia ai delegati regionali eletti nelle rispettive Assemblee regionali almeno sessanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea Nazionale dei delegati regionali.

#### **Art. 21**

La quota sociale è nazionale ed annuale, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Essa è fissata dall'Assemblea nazionale dei Delegati regionali su proposta del Consiglio Direttivo con provvedimento amministrativo ai sensi di legge.

La quota viene riscossa dalla Sede Nazionale e deve essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno.

La morosità nel versamento della quota sociale comporta, oltre a quanto previsto in altre specifiche disposizioni del presente Statuto, l'addebito degli interessi di mora e delle eventuali penalità annualmente deliberate dall'Assemblea Nazionale dei delegati regionali.

#### **Art. 22**

Organo periferico dell'Associazione è l'Assemblea regionale dei soci ordinari.

L'Assemblea Regionale è costituita dai proprietari e/o legali rappresentanti delle Aziende Associate della Regione.

Gli associati così costituiti nominano i propri rappresentanti o Delegati Regionali come esplicitato e previsto nell'art. 9, i quali rimangono in carica 3 anni dalla data di elezione e sono rieleggibili fino a tre volte.

Il rappresentante o i rappresentanti delegati dall'Assemblea regionale degli associati hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni dell'Assemblea Nazionale dei delegati regionali.

Nell'Assemblea Regionale ogni Azienda ha diritto ad un voto.

L'Assemblea Regionale è indetta dal Presidente nazionale di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Soci ordinari iscritti nella rispettiva regione d'appartenenza.

Il Presidente Nazionale delega il/i delegati regionali alla realizzazione dell'atto assembleare.

Presiederà l'assemblea il delegato regionale più anziano o in sua assenza un incaricato del Presidente Nazionale. Al termine dell'assemblea verrà redatto un verbale assembleare che verrà inviato al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea regionale deve essere comunque convocata almeno una volta l'anno.

L'Assemblea regionale discute delle problematiche legate al territorio d'appartenenza, esprime parere consultivo d'indirizzo e progettualità utile allo sviluppo dell'Associazione.

### **Art. 23**

Il delegato regionale ha il compito di rappresentare la regione all'Assemblea Nazionale dei delegati regionali, di esporre le istanze degli associati presso il Consiglio Direttivo e di prestare ogni possibile assistenza e consulenza, d'intesa con la Sede Nazionale, alle Aziende Associate di cui è elemento di collegamento.

Egli comunica alla Sede Nazionale tutte le notizie relative ai problemi che possono presentare riflessi di carattere generale ed ogni altra informazione richiesta od utile, nei limiti della competenza territoriale

### **Art. 24**

Qualora il Consiglio Direttivo disposte ed effettuate rigorose indagini per verificarne l'effettiva sussistenza, l'entità, la natura e le cause, accerti gravi violazioni, da parte di un delegato regionale, delle disposizioni del presente Statuto o delle regole fondamentali di condotta, tali da pregiudicare seriamente la dignità dell'Associazione o gli interessi delle Associate può deliberare la sospensione dell'attività o la revoca del mandato, nominando al suo posto il primo dei non eletti. Nel caso sia impossibile sostituire il delegato regionale revocato nel mandato, il Presidente nazionale convoca l'Assemblea regionale per la nomina del nuovo delegato regionale che rimarrà in carica per il tempo mancante al rinnovo delle cariche.

### **Art. 25**

Spetta all'Assemblea Nazionale dei delegati regionali deliberare secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Statuto:

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione;
- 2) La nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri;
- 3) L'esame e l'approvazione del rendiconto finale della liquidazione;

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe,

oppure ai fini di generale o pubblica utilità secondo quanto previsto dalla legge.

**Art. 26**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia.